

*REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI REVISIONE DEI
VEICOLI A MOTORE*

INDICE SISTEMATICO

Titolo 1	PRINCIPI GENERALI	4
	Art.1 - Fonti normative	4
	Art.2 - Attribuzioni della Provincia	4
	Art.3 - Ambito di applicazione	4
Titolo 2	AVVIO DEL PROCEDIMENTO	5
	Art.4 - Esercizio dell'attività	5
	Art.5 - Apertura di ulteriori sedi	5
Titolo 3	REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	6
	Art.6 - Requisiti	6
	Art.7 - Capacità finanziaria	7
	Art.8 - Locali	7
	Art.9 - Attrezzature	8
	Art.10 -Responsabile Tecnico	9
	Art.11 -Sostituzione del Responsabile Tecnico	10
	Art.12 -Dimissioni o licenziamento del Responsabile Tecnico	11
Titolo 4	DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE	11
	Art.13 -Trasformazione o variazione dell'assetto societario	11
	Art.14 -Trasferimento della sede operativa o spostamento della linea di revisione	12
	Art.15 -Ampliamento e/o ristrutturazione della sede operativa	12
	Art.16 -Cessione del complesso aziendale	12
	Art.17 -Sospensione volontaria dell'attività	13
	Art.18 -Prosecuzione provvisoria	13
	Art.19 -Estensione dell'autorizzazione	14
Titolo 5	CONSORZI	14
	Art.20 -Generalità	14
	Art.21 -Consorzi e raggruppamenti nei consorzi	15
	Art.22 -Capacità finanziaria in capo al consorzio	16
	Art.23 -Locali dei consorzi	16
Titolo 6	GESTIONE DELL'ATTIVITÀ	17
	Art.24 -Registro delle revisioni	17
	Art.25 -Documenti e certificazioni	18
	Art.26 -Insegna	18
	Art.27 -Prezzario	18
	Art.28 -Orari di svolgimento delle operazioni di revisione	19
	Art.29 -Archivio	19

Assessorato alla Viabilità e Trasporti

Regolamento per l'esercizio dell'attività di revisione dei veicoli a motore

TIPO DOCUMENTO : <i>Regolamento</i>	VER. : <i>n. 1 del 06.12.2010</i>	APPROVATO CON: <i>Del. C.P. n. 22 del 05.05.2011</i>
AREA: <i>Tecnica</i>		DIRIGENTE: <i>Ing. Pierandrea Bandinu</i>
SETTORE: <i>Viabilità e Mobilità</i>		RESPONSABILE <i>Dott. Riccardo Orani</i>
SERVIZIO: <i>Officine di revisione</i>		SEDE: <i>via Serra, 43 - 09038 Serramanna (VS)</i>
TEL.: <i>070 9356631-629</i>	FAX.: <i>070 9130120</i>	REDATTO DA: <i>-</i>
C.F. <i>92121560921</i>	P.I.: <i>02981030923</i>	E-MAIL <i>autotrasporto@provincia.mediocampidano.it</i>

Titolo 7	VIGILANZA E SANZIONI	20
	Art. 30 -Vigilanza	20
	Art. 31 -Sanzioni	21
	Art. 32 -Sanzione amministrativa pecuniaria	21
	Art. 33 -Sospensione (interdizione provvisoria dell'attività)	22
	Art. 34 -Interdizione definitiva dell'attività	22
Titolo 8	NORME FINALI E TRANSITORIE	23
	Art. 35 -Rimborso spese istruttorie	23
	Art. 36 -Adeguamento normativo	23
	Art. 37 -Entrata in vigore ed efficacia	23

Titolo 1 PRINCIPI GENERALI

Art.1 - FONTI NORMATIVE

1. La disciplina inerente l'attività di revisione dei veicoli a motore è regolata dalle seguenti disposizioni:
 - D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada);
 - D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione del NCdS);
 - Legge n. 122/1992 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e autoriparazione);
 - D.M. Trasporti del 30 aprile 2003;
 - D.M. Trasporti n. 161/2007;
 - ulteriori decreti, circolari e istruzioni emanati in materia dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Art.2 - ATTRIBUZIONI DELLA PROVINCIA

1. Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 112/1998 e dell'art. 68 della L.R. n. 9/2006, la competenza in materia di rilascio di autorizzazioni alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e di controllo amministrativo sulle imprese autorizzate è attribuita alle Province.
2. La gestione amministrativa dei procedimenti di cui al comma 1 è soggetta, compatibilmente con la normativa di settore, alle prescrizioni in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui alla L.R. n. 3/2008, nonché ai principi dettati dalla Legge n. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo.

Art.3 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio dell'attività di revisione su veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t..
2. Sono legittimati allo svolgimento dell'attività di cui al comma 1 i seguenti soggetti:
 - a) le imprese di autoriparazione;
 - b) i consorzi di imprese di autoriparazione;

- c) le imprese che svolgono in prevalenza attività di commercio di veicoli e che esercitano l'attività di autoriparazione con carattere strumentale o accessorio.

Titolo 2 AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Art.4 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITA

1. Nel rispetto delle prescrizioni di legge in materia, i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, nella persona del titolare di impresa individuale, o del legale rappresentante nei restanti casi, possono svolgere l'attività di revisione a condizione che risultino iscritti nel registro o nell'albo di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 558/1999 e che esercitino effettivamente tutte le attività di autoriparazione di cui all'art. 1, comma 3, della Legge n. 122/1992 di seguito indicate:
 - a) meccanica e motoristica;
 - b) carrozzeria;
 - c) elettrauto;
 - d) gommista.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il titolare di impresa individuale, o il legale rappresentante nei restanti casi, dovrà dimostrare il possesso dei requisiti di cui al successivo art. 6.
3. Il permanere dei requisiti che legittimano all'esercizio dell'attività di revisione è sottoposto a verifica periodica, e comunque almeno una volta ogni cinque anni, da parte del competente Ufficio provinciale.

Art.5 - APERTURA DI ULTERIORI SEDI

1. L'esercizio dell'attività di revisione presso ulteriori sedi da parte della medesima impresa è soggetto al rispetto delle norme del presente Regolamento.

Titolo 3 REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Art.6 - REQUISITI

1. Per l'avvio dell'attività di revisione è necessario che il titolare di impresa individuale, o il legale rappresentante nei restanti casi, dimostri il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) disporre di adeguata capacità finanziaria come specificato all'art. 7;
 - b) disporre di locali da adibire a sede, idonei allo svolgimento dell'attività, secondo quanto previsto dall'art. 8;
 - c) possedere idonee attrezzature e strumentazioni, secondo quanto previsto nell'Appendice X del D.P.R. n. 495/1992;
 - d) disporre di un soggetto avente i requisiti di Responsabile Tecnico, secondo quanto previsto all'art. 10.

2. I requisiti personali e professionali del titolare dell'impresa individuale, quando questa si avvalga di una sola sede operativa, o in sua vece e negli altri casi, ivi compresi i consorzi, del Responsabile Tecnico, sono i seguenti:
 - a) avere raggiunto la maggiore età;
 - b) non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
 - c) non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento;
 - d) essere cittadino italiano o di un altro Stato membro dell'Unione Europea, ovvero di altro Stato qualora ciò sia previsto da accordi internazionali e dalla legislazione vigente o, in alternativa, il richiedente sia regolarmente residente/soggiornante in Italia ai sensi della vigente normativa in materia;
 - e) non avere riportato condanne per delitti, anche colposi;
 - f) non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'art. 444 del Codice di Procedura Penale;
 - g) non essere sottoposto a procedimenti penali;
 - h) aver conseguito un diploma di perito industriale (o equipollente), di geometra o di maturità scientifica ovvero un diploma di laurea o di laurea breve in ingegneria;
 - i) essere fisicamente idoneo all'esercizio dell'attività in base a certificazione rilasciata dal competente organo sanitario;
 - j) aver superato il corso di formazione di cui all'art. 240, comma 1, lettera h), del D.P.R. n. 495/1992.

3. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della Legge n. 575/1965 non possono ottenere l'autorizzazione i soggetti ai quali sia stata applicata, con provvedimento

definitivo, una misura di prevenzione di cui alla Legge succitata. Il requisito in argomento deve essere accertato in capo all'impresa ed a tutti i soggetti indicati all'art. 2 del D.P.R. n. 252/1998, nonché a tutti i Responsabili Tecnici e sostituti provvisori di questi ultimi.

Art.7 - CAPACITÀ FINANZIARIA

1. La capacità finanziaria posseduta dall'impresa non potrà essere inferiore a € 154.937,07 e dovrà essere comprovata mediante attestazione di affidamento rilasciata da parte di:
 - aziende o istituti di credito;
 - società finanziarie con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,50.
2. Il titolare dell'impresa individuale, o il legale rappresentante nei restanti casi, è tenuto a comunicare alla Provincia la perdita del requisito della capacità finanziaria entro quindici giorni dal verificarsi del fatto.
3. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'emanazione del provvedimento interdittivo alla prosecuzione dell'attività, di cui all'art. 33.

Art.8 - LOCALI

1. Per l'esercizio dell'attività di revisione le imprese devono dotarsi di appositi locali per i quali possano dimostrare la disponibilità giuridica. Detti locali, oltre a possedere tutte le prescritte autorizzazioni amministrative e risultare a norma con i prescritti requisiti di legge, devono possedere i requisiti di cui all'art. 239, comma 3, del D.P.R. n. 495/1992, ovvero:
 - superficie di officina non inferiore a 120 mq.;
 - larghezza, lato ingresso, non inferiore a 6 m.;
 - ingresso avente larghezza e altezza rispettivamente non inferiori a 2,5 m. e 3,5 m..
2. Ai sensi dell'art. 239, comma 4-bis, del D.P.R. n. 495/1992 le imprese, anche se aderenti a un consorzio ai sensi del successivo Titolo V, che intendono effettuare la revisione esclusivamente su ciclomotori e motocicli a due ruote, devono possedere locali in regola con i seguenti requisiti:

- superficie di officina non inferiore a 80 mq.;
 - larghezza, lato ingresso, non inferiore a 4 m.;
 - ingresso con larghezza e altezza rispettivamente non inferiore a 2 m. e 2,5 m..
3. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'emanazione del provvedimento interdittivo alla prosecuzione dell'attività, di cui all'art. 34.

Art.9 - ATTREZZATURE

1. Per effettuare le revisioni dei veicoli le imprese devono dotarsi, in modo permanente, delle attrezzature e delle strumentazioni indicate nell'Appendice X del D.P.R. n. 495/1992.
2. Se, in occasione dei controlli effettuati nell'ambito dell'attività di vigilanza di cui all'art. 30, è riscontrata la mancanza anche di una sola delle attrezzature/strumentazioni di cui al comma 1, si procederà con l'emanazione del provvedimento interdittivo alla prosecuzione dell'attività, di cui all'art. 34.
3. Per la sostituzione anche temporanea delle attrezzature e/o delle strumentazioni impiegate nell'attività di revisione, le imprese sono tenute a darne preventiva comunicazione scritta al competente Ufficio provinciale nella quale, ai sensi dell'art. 17, dovrà essere indicato il periodo di sospensione dell'attività necessario a consentire le operazioni in argomento.
Con le medesime modalità l'impresa comunica il riavvio dell'attività di revisione il quale è soggetto a sopralluogo tecnico per la verifica dell'idoneità delle attrezzature e delle strumentazioni da parte dell'U.M.C. competente per territorio.
4. Le attrezzature devono risultare dotate di libretto metrologico che ne riporti le caratteristiche e il termine entro il quale le stesse devono essere sottoposte a verifica periodica presso uno dei soggetti abilitati a tale scopo. Copia di ciascun libretto metrologico, atta a dimostrare l'avvenuto aggiornamento, deve essere depositata presso l'U.M.C. competente per territorio.
5. Le imprese sono tenute a mantenere in piena efficienza le attrezzature e le strumentazioni per le operazioni di revisione. Se, in occasione dei controlli

effettuati nell'ambito dell'attività di vigilanza di cui all'art. 30, viene riscontrato il mancato funzionamento o l'inefficienza anche di una sola delle attrezzature/strumentazioni in dotazione, ovvero il mancato rispetto dei termini utili per la verifica periodica prevista al precedente comma 4, potrà essere immediatamente disattivato il collegamento telematico con il C.E.D. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la contestuale emanazione del provvedimento interdittivo alla prosecuzione dell'attività, di cui all'art. 34.

Art.10 - RESPONSABILE TECNICO

1. Per l'esercizio dell'attività di revisione presso la sede principale e in ciascuna delle ulteriori sedi operative, deve essere garantita la presenza di un Responsabile Tecnico, in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, preposto al controllo e alla verifica delle operazioni di revisione.
Oltre che dai soggetti di cui al comma 2, lett. b), il ruolo in argomento potrà essere eventualmente rivestito dal titolare di impresa individuale, dai legali rappresentanti negli altri casi, nonché dai soci in caso di società.
2. Per le finalità di cui al comma 1, previa comunicazione scritta al competente Ufficio provinciale e all'U.M.C., l'impresa provvede a designare:
 - a) uno dei soggetti di cui al comma 1;
 - b) un soggetto diverso da quelli di cui alla precedente lettera a), purché in alternativa risulti:
 - dipendente;
 - collaboratore in impresa familiare;
 - lavoratore autonomo ovvero lavoratore legato all'impresa nel rispetto delle altre forme contrattuali ammesse dalla legge.
3. Il Responsabile Tecnico deve svolgere la propria attività in maniera continuativa presso la sede operativa di un'impresa o di un consorzio o di un raggruppamento all'interno di un consorzio. Non può operare per più di un'impresa, per più di una sede operativa di una stessa impresa o per più di un consorzio o di un raggruppamento all'interno di un consorzio.

4. Il Responsabile Tecnico deve essere presente a tutte le operazioni di revisione ed è tenuto a certificare personalmente tutte le fasi che costituiscono le citate operazioni di revisione che si riferiscono alla sua responsabilità.
5. E' facoltà dell'impresa/consorzio nominare più di un Responsabile Tecnico in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia.
6. La violazione di quanto disposto dal presente articolo comporta l'emanazione del provvedimento interdittivo alla prosecuzione dell'attività, di cui all'art. 34.

Art.11 - SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE TECNICO

1. In caso di temporanea assenza o impedimento del Responsabile Tecnico, quest'ultimo può essere sostituito per un periodo non superiore a trenta giorni l'anno. A tal fine, il titolare dell'impresa individuale, o il legale rappresentante nei restanti casi, può, previa comunicazione scritta alla Provincia, nominare un "sostituto provvisorio" che, in alternativa:
 - a) abbia superato il corso di formazione di cui all'art. 240, comma 1, lettera h), del D.P.R. n. 495/1992;
 - b) risulti dipendente presso l'impresa titolare dell'autorizzazione e sia in possesso, da almeno tre anni, di una delle seguenti qualifiche professionali:
 1. operaio specializzato (contratto metalmeccanici - imprese artigiane);
 2. operaio specializzato provetto (contratto di terzo livello - commercio).
2. Per le finalità di cui al comma 1, il ruolo di sostituto provvisorio può inoltre essere ricoperto dallo stesso titolare dell'impresa individuale nonché dai soci lavoratori laddove dimostrino di svolgere, da almeno tre anni, attività lavorativa equivalente a quella dell'operaio specializzato di cui al comma 1, lett. b).
3. E' facoltà dell'impresa nominare uno o più sostituti provvisori purché in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia.
4. Ogni qual volta l'impresa abbia necessità di sostituire il Responsabile Tecnico con il sostituto provvisorio individuato ai sensi del comma 1, provvede a darne immediata comunicazione scritta al competente Ufficio provinciale e all'U.M.C., indicando il periodo in cui il sostituto verrà effettivamente adibito alle attività di revisione.

5. Decorso il periodo di cui al comma 4 senza che il Responsabile Tecnico originario abbia ripreso la propria attività, ovvero l'impresa non provveda alla sostituzione definitiva dello stesso o a comunicare la proroga del periodo di sostituzione, comunque nel limite dei trenta giorni complessivi, si provvederà all'emanazione del provvedimento interdittivo alla prosecuzione dell'attività, di cui all'art. 34.

Art.12 - DIMISSIONI O LICENZIAMENTO DEL RESPONSABILE TECNICO

1. In caso di dimissioni o di licenziamento del Responsabile Tecnico l'impresa autorizzata all'effettuazione delle operazioni di revisione deve darne immediata comunicazione scritta al competente Ufficio provinciale e all'U.M.C..
2. Nel caso in cui l'impresa, o il consorzio, rimanga sprovvista dell'unico Responsabile Tecnico procede alla sostituzione definitiva dello stesso.
3. Per le finalità di cui al comma 2, il titolare dell'impresa individuale, o il legale rappresentante nei restanti casi, nomina il nuovo Responsabile Tecnico previa comunicazione scritta al competente Ufficio provinciale e all'U.M.C..

Titolo 4 DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE

Art.13 - TRASFORMAZIONE O VARIAZIONE DELL'ASSETTO SOCIETARIO

1. Nel caso in cui si verifichi un mutamento sostanziale riferito al soggetto giuridico titolare dell'attività di revisione (es.: trasformazione di impresa singola in società, aggregazione in consorzio di singole imprese, trasformazione o fusione di società, variazione del legale rappresentante dell'impresa, ecc..), occorre dar luogo all'assegnazione di un nuovo codice identificativo dell'impresa presso il CED del competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'impresa, entro quindici giorni dal verificarsi del fatto, è tenuta a darne comunicazione scritta al competente Ufficio provinciale, specificando il caso che ricorre.
3. In caso di vicende che non producono mutamenti giuridici sostanziali circa l'identificazione e la responsabilità del soggetto giuridico titolare dell'attività di

revisione (es.: trasferimento della sede legale, ingresso o recesso di soci, ecc.), il titolare dell'impresa individuale, o il legale rappresentante nei restanti casi, è tenuto a darne comunicazione scritta al competente Ufficio provinciale entro trenta giorni dal verificarsi del fatto.

Art.14 - TRASFERIMENTO DELLA SEDE OPERATIVA O SPOSTAMENTO DELLA LINEA DI REVISIONE

1. In caso di trasferimento della sede operativa dell'attività di revisione in nuovi locali o di spostamento della linea di revisione in altro punto dei locali già oggetto di verifiche tecniche, l'impresa è tenuta a darne preventiva comunicazione scritta al competente Ufficio provinciale, nella quale, ai sensi dell'art. 17, dovrà essere indicato il periodo di sospensione dell'attività necessario alla realizzazione degli interventi.

Con le medesime modalità l'impresa comunica il riavvio dell'attività di revisione il quale è soggetto a sopralluogo tecnico per la verifica dell'idoneità delle attrezzature e delle strumentazioni da parte dell'U.M.C. competente per territorio.

Art.15 - AMPLIAMENTO E/O RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE OPERATIVA

1. In caso di ampliamento e/o di ristrutturazione della sede operativa dell'attività di revisione, l'impresa è tenuta a darne preventiva comunicazione scritta al competente Ufficio provinciale, nella quale, ai sensi dell'art. 17, dovrà essere indicato il periodo di sospensione dell'attività necessario alla realizzazione degli interventi.

Con le medesime modalità l'impresa comunica il riavvio dell'attività di revisione il quale è soggetto a sopralluogo tecnico per la verifica dell'idoneità delle attrezzature e delle strumentazioni da parte dell'U.M.C. competente per territorio.

Art.16 - CESSIONE DEL COMPLESSO AZIENDALE

1. Nel caso di cessione del complesso aziendale, a titolo universale o particolare, il cessionario è tenuto, entro quindici giorni dal verificarsi del fatto, a darne comunicazione scritta al competente Ufficio provinciale che provvede

all'assegnazione di un nuovo codice identificativo dell'impresa presso il CED del competente Ministero, in sostituzione di quello del cedente. Quest'ultimo a sua volta, deve, con atto separato ed entro il medesimo termine, comunicare al competente Ufficio provinciale l'avvenuta cessione d'azienda, non potendo più continuare a esercitare l'attività di revisione dalla data di efficacia dell'atto di cessione.

2. Sarà cura della Provincia informare del fatto l'U.M.C. competente per territorio.
3. Qualora non vengano mutate le condizioni dei locali e delle attrezzature, per la prosecuzione dell'attività da parte del cessionario non sarà necessario richiedere l'accertamento tecnico da parte dell'U.M.C. competente per territorio.

Art.17 - SOSPENSIONE VOLONTARIA DELL'ATTIVITÀ

1. Nel caso in cui non si possa garantire il corretto svolgimento dell'attività, ovvero si verificano gravi impedimenti inerenti il titolare di impresa individuale, o il legale rappresentante nei restanti casi, l'attività può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi, anche non continuativi, nell'arco di un triennio.
2. Il periodo di sospensione dovrà essere preventivamente comunicato per iscritto al competente Ufficio provinciale che ne prende atto e del fatto informa l'U.M.C.. Con le medesime modalità l'impresa comunica il riavvio dell'attività alla Provincia che provvede a informare l'U.M.C. per gli adempimenti di competenza.
3. Qualora, trascorso il periodo di cui al comma 2, l'attività non venga ripresa regolarmente, si provvederà all'emanazione del provvedimento interdittivo alla ripresa dell'attività, di cui all'art. 34. Parimenti si provvederà nel caso venga superato il previsto termine massimo di cui al comma 1.

Art.18 - PROSECUZIONE PROVVISORIA

1. Nel caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica o giuridica del titolare dell'impresa individuale, o del legale rappresentante nei restanti casi, è prevista la possibilità, in capo agli eredi o agli aventi causa, di proseguire l'attività per un periodo massimo di sei mesi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento e a condizione della permanenza dei requisiti di cui all'art. 6, dovrà inoltrarsi apposita comunicazione scritta al competente Ufficio provinciale, da cui risultino i dati del soggetto avente titolo alla prosecuzione dell'attività, nonché, da attestarsi con apposita documentazione, la causa dell'impedimento in capo al soggetto sostituito.
3. La prosecuzione provvisoria dell'attività di revisione si intende automaticamente cessata allo scadere del termine fissato.

Art.19 - ESTENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Per l'estensione dell'attività di revisione ad altre categorie di veicoli rispetto a quelle originariamente previste, l'impresa è tenuta a darne preventiva comunicazione scritta al competente Ufficio provinciale, nella quale, ai sensi dell'art. 17, dovrà essere indicato il periodo di sospensione dell'attività necessario alla realizzazione degli interventi.

Con le medesime modalità l'impresa comunica il riavvio dell'attività di revisione il quale è soggetto a sopralluogo tecnico per la verifica dell'idoneità delle attrezzature e delle strumentazioni da parte dell'U.M.C. competente per territorio.

Titolo 5 CONSORZI

Art.20 - GENERALITÀ

1. L'attività di revisione oggetto del presente Regolamento può altresì essere svolta dai consorzi e dalle società consortili, anche in forma cooperativa, di seguito denominati consorzi, appositamente costituiti tra imprese di autoriparazione.
2. Una singola impresa può partecipare a più consorzi solo se titolare di più officine di autoriparazione.

3. Relativamente ai prescritti requisiti in capo al legale rappresentante del consorzio e al Responsabile Tecnico, si richiama quanto previsto agli artt. 6 e 10 del presente Regolamento.

Art.21 - CONSORZI E RAGGRUPPAMENTI NEI CONSORZI

1. Per le finalità di cui all'art. 20, all'interno di un consorzio deve potersi individuare almeno un raggruppamento di imprese di autoriparazione che intende svolgere l'attività di revisione. Ciascuna delle imprese del raggruppamento dovrà:
 - a) avere sede nel comune in cui hanno sede le altre imprese che formano il raggruppamento oppure in comuni tra loro limitrofi anche se appartenenti a diversa provincia purché almeno uno sia compreso nell'ambito della provincia in cui ha sede il consorzio;
 - b) ottemperare a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, esercitando almeno una delle attività ivi previste;
 - c) essere permanentemente dotata delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'Appendice X di cui al D.P.R. n. 495/1992.
2. Qualora un'impresa consorziata eserciti più attività tra quelle di cui all'art. 4, comma 1, potrà partecipare al raggruppamento per il numero di attività effettivamente svolte, che non siano già esercitate da altre imprese appartenenti al medesimo raggruppamento.
3. Il consorzio o il raggruppamento all'interno del consorzio può avvalersi di un "centro unico" presso il quale effettuare le revisioni, dotato permanentemente delle attrezzature di cui all'art. 9, comma 1, e situato in uno dei comuni in cui hanno sede le imprese che lo costituiscono.
4. Le sedi di imprese che già effettuano regolarmente attività di revisione, non possono partecipare a consorzi o a raggruppamenti di consorzi di cui al presente Titolo.
5. Entro quindici giorni dal loro verificarsi, le variazioni di qualsiasi natura che dovessero eventualmente intervenire in capo alle imprese partecipanti al consorzio dovranno essere comunicate, a cura del rappresentante legale del consorzio medesimo, al competente Ufficio provinciale, che provvede agli opportuni riscontri sul permanere dei necessari requisiti.

6. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'emanazione del provvedimento interdittivo alla prosecuzione dell'attività, di cui all'art. 33.

Art.22 - CAPACITÀ FINANZIARIA IN CAPO AL CONSORZIO

1. Nel caso in cui più imprese di autoriparazione abbiano costituito un consorzio per svolgere l'attività di revisione, la capacità finanziaria deve essere posseduta dal consorzio o dalle imprese consorziate che garantiscono la copertura delle attività di cui all'art. 1, comma 3, della Legge n. 122/1992.
2. La capacità finanziaria di cui al comma 1 dovrà essere comprovata mediante attestazione di affidamento, rilasciata da parte di aziende o istituti di credito ovvero da parte di società finanziarie con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,50 , e nello specifico dovrà essere pari almeno a:
 - € 154.937,07, se posseduta dal consorzio;
 - € 51.645,70 , se posseduta da impresa che garantisce la copertura di una sola delle attività di cui all'art. 1, comma 3, della Legge n. 122/1992;
 - € 87.797,70 , se posseduta da impresa che garantisce la copertura di due delle attività di cui all'art. 1, comma 3, della Legge n. 122/1992;
 - € 118.785,00 , se posseduta da impresa che garantisce la copertura di tre delle attività di cui all'art. 1, comma 3, della Legge n. 122/1992.
3. Il titolare dell'impresa individuale, o il legale rappresentante nei restanti casi, è tenuto a comunicare alla Provincia la perdita del requisito della capacità finanziaria entro quindici giorni dal verificarsi del fatto.
4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'emanazione del provvedimento interdittivo alla prosecuzione dell'attività, di cui all'art. 33.

Art.23 - LOCALI DEI CONSORZI

1. I locali delle officine con cui ciascuna impresa partecipa a un consorzio o ad un raggruppamento all'interno di un consorzio devono avere le caratteristiche di cui all'art. 239, comma 4, del D.P.R. n. 495/1992, ovvero:
 - superficie non inferiore a 80 mq.;
 - larghezza, lato ingresso, non inferiore a 4 m.;

- ingresso avente larghezza e altezza rispettivamente non inferiori a 2,5 m. e 3,5 m..
2. Qualora, per l'effettuazione delle operazioni di revisione, il consorzio o il raggruppamento all'interno del consorzio si avvalga del "centro unico" di cui al precedente art. 21, comma 3, i locali di quest'ultimo dovranno rispettare i requisiti di cui all'art. 8.
 3. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'emanazione del provvedimento interdittivo alla prosecuzione dell'attività, di cui all'art. 34.

Titolo 6 GESTIONE DELL'ATTIVITÀ

Art.24 - REGISTRO DELLE REVISIONI

1. Preliminarmente all'avvio dell'attività i centri di revisione devono dotarsi di un apposito registro che il titolare dell'impresa individuale, o il legale rappresentante nei restanti casi, deve presentare al competente Ufficio provinciale per la vidimazione. Per le medesime finalità si provvederà a presentare un nuovo registro all'atto del completamento di quello già vidimato e in uso presso il centro di revisione.
2. Il Registro si compone di 200 fogli aventi le caratteristiche prescritte dalle disposizioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e deve riportare i dati relativi ai veicoli sottoposti a revisione, i controlli e le verifiche effettuati, nonché l'esito della revisione.
3. Il Registro deve essere compilato in maniera progressiva evitando rigorosamente raschiature o abrasioni. Eventuali errori devono essere corretti mantenendo visibile l'errore stesso e indicando le correzioni mediante annotazioni convalidate dal Responsabile Tecnico dell'impresa/consorzio.

Art.25 - DOCUMENTI E CERTIFICAZIONI

1. Prima di procedere all'effettuazione della revisione, l'impresa/consorzio dovrà fare sottoscrivere l'apposita richiesta di revisione all'interessato.
2. Spetta al Responsabile Tecnico sottoscrivere, in sede di verifica, i referti relativi alle prove effettuate nonché l'esito della revisione, con l'indicazione delle motivazioni nel caso in cui la revisione sia da ripetere o nel caso in cui la circolazione del veicolo sia da sospendere.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, le operazioni di revisione non possano essere completate, il Responsabile Tecnico deve darne comunicazione scritta all'U.M.C. competente per territorio.
4. Laddove, per comprovati motivi, il collegamento con il C.E.D. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non fosse attivo, l'impresa/consorzio rilascia dichiarazione sostitutiva di avvenuta revisione, che dovrà essere ritirata ed archiviata una volta ripristinato il suddetto collegamento.

Art.26 - INSEGNA

1. Entro quindici giorni dall'avvio dell'attività l'impresa deve esporre, in posizione ben visibile e all'esterno dei locali, apposita insegna avente dimensioni minime cm. 20 x cm. 30.
2. L'insegna deve riportare:
 - a) il logo "MCTC" nonché il logo e l'intestazione della Provincia;
 - b) la scritta "REVISIONE VEICOLI";
 - c) la denominazione dell'impresa/consorzio cui fa capo l'officina/centro di revisione;
 - d) gli estremi del provvedimento autorizzativo/presa d'atto della Provincia;
 - e) il codice identificativo assegnato all'officina/centro di revisione per il collegamento con il CED del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
 - f) i riferimenti delle imprese consorziate nel caso l'attività di revisione faccia capo a un consorzio di imprese di autoriparazione.

Art.27 - PREZZARIO

1. Gli importi per le operazioni di revisione sono fissati con apposito Decreto Ministeriale.

2. Preliminarmente all'avvio dell'attività il titolare dell'impresa individuale, o il legale rappresentante nei restanti casi, deve esporre la tabella contenente gli importi vigenti, ai sensi del comma precedente, come di seguito specificato:
 - a) il corrispettivo per l'impresa;
 - b) i diritti spettanti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento dei Trasporti Terrestri;
 - c) la tassa postale per il pagamento di cui alla lett. b).
3. La tabella deve essere affissa in posizione ben visibile all'interno dei locali in cui è effettuato il servizio di revisione.

Art.28 - ORARI DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI REVISIONE

1. Entro quindici giorni dall'avvio dell'attività, il titolare dell'impresa individuale, o il legale rappresentante nei restanti casi, comunica al competente Ufficio provinciale e all'U.M.C. i giorni e gli orari in cui si effettuano le operazioni di revisione.
2. La tabella contenente i giorni e gli orari di effettuazione delle operazioni di revisione deve essere affissa, in posizione ben visibile al pubblico, sia all'interno che all'esterno dei locali in cui viene effettuato il servizio di revisione.
3. In caso di variazione dell'orario di cui al comma 1, ovvero in caso di interruzione dell'attività per periodi non superiori a cinque giorni lavorativi, dovuta a cause di forza maggiore, il titolare dell'impresa individuale, o il legale rappresentante nei restanti casi, provvede a dare tempestiva comunicazione scritta al competente Ufficio provinciale e all'U.M.C..

Art.29 - ARCHIVIO

1. L'archivio contenente i registri delle revisioni, l'elenco riepilogativo delle etichette relative all'esito della revisione, la fotocopia integrale delle carte di circolazione e l'eventuale ulteriore documentazione integrativa delle stesse nonché le copie dei documenti di cui al precedente art. 25, deve essere tenuto in modo ordinato presso la sede del centro di revisione, in ambienti protetti da intromissioni esterne. Nel caso l'archivio venga conservato in luogo diverso,

l'impresa/consorzio dovrà darne comunicazione scritta al competente Ufficio provinciale e all'U.M.C..

2. Fermi restando i termini temporali indicati dal competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la tenuta della documentazione di cui al comma 1, l'impresa/consorzio dovrà richiedere alla Provincia il nulla-osta per procedere allo scarto della predetta documentazione, indicando il periodo al quale la stessa si riferisce.

Titolo 7 VIGILANZA E SANZIONI

Art.30 - VIGILANZA

1. La vigilanza amministrativa sull'applicazione delle norme del presente Regolamento spetta alla Provincia che la esercita tramite proprio personale munito di apposita tessera di riconoscimento. All'U.M.C. competente per territorio spetta la vigilanza tecnica, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa in materia.
2. Sono soggette a vigilanza tutte le attività inerenti la revisione svolte dai soggetti di cui all'art. 3.
3. Per l'accertamento delle violazioni di competenza, i soggetti preposti alla vigilanza possono assumere informazioni e procedere a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.
4. Qualora, nell'ambito dell'espletamento dell'attività di controllo di cui al presente articolo, siano riscontrati comportamenti o fatti la cui vigilanza spetti ad altri Enti o Uffici Pubblici, ad essi ne sarà fatta opportuna comunicazione per i provvedimenti di competenza.
5. La Provincia e l'U.M.C. competente per territorio possono disporre sopralluoghi congiunti per verificare gli aspetti amministrativi e tecnici delle attività di revisione.

Art.31 - SANZIONI

1. Nel caso in cui, in occasione delle attività di vigilanza, il competente Ufficio provinciale accerti, direttamente o su segnalazione di altri Enti o Uffici Pubblici, irregolarità a carico dell'impresa/consorzio che effettua le revisioni, saranno applicati i provvedimenti sanzionatori, prescrittivi e interdittivi, previsti ai successivi articoli del presente Titolo.

Art.32 - SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA

1. Qualsiasi violazione delle disposizioni contenute dalla normativa vigente o nel presente Regolamento commessa nello svolgimento dell'attività dal titolare dell'impresa individuale, dal legale rappresentante nei restanti casi, o dal Responsabile Tecnico, e che non rientri tra le fattispecie previste dai successivi artt. 33 e 34, comporta l'emanazione di un provvedimento di diffida e la contestuale applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00.
2. In caso di accertamento di una violazione il competente Ufficio provinciale provvede all'immediata contestazione ovvero alla notifica degli estremi all'interessato ed eventualmente a chi sia obbligato in solido, entro il termine di novanta giorni, per i residenti nel territorio italiano, o di trecentosessanta giorni, per i residenti all'estero. Il termine decorre dalla data di accertamento della violazione.
3. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o della notificazione della violazione di cui al comma 2, gli interessati possono far pervenire al competente Ufficio provinciale scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti.
4. Il competente Ufficio provinciale, sentito l'interessato ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, qualora li ritenga accoglibili, provvede all'archiviazione. In caso contrario si applicherà la sanzione dovuta.

5. L'organo competente ad irrogare le sanzioni amministrative di cui al presente articolo è il Dirigente del settore preposto dalla Provincia.

Art.33 - SOSPENSIONE (INTERDIZIONE PROVVISORIA DELL'ATTIVITÀ)

1. Per le violazioni che prevedono l'applicazione a carico dell'impresa/consorzio della sanzione della sospensione, il competente Ufficio provinciale provvederà, a seguito di contestazione formale delle irregolarità accertate, all'assegnazione di un termine per la regolarizzazione delle mancanze.
2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1 senza che l'impresa/consorzio abbia ottemperato, l'Ufficio provinciale provvederà all'adozione del provvedimento di sospensione, con l'interruzione contestuale dell'attività tramite la disattivazione del collegamento con il C.E.D. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La disattivazione sarà richiesta all'U.M.C. competente per territorio secondo le modalità ritenute più idonee.
3. L'avvio dei procedimenti sanzionatori di cui al presente articolo verrà comunicato al titolare dell'impresa individuale, o al legale rappresentante nei restanti casi, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990, per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 10 della medesima legge, fatti salvi i casi di provvedimenti cautelativi a effetto immediato di cui all'art. 21-*bis* della legge in argomento.
4. La sospensione avrà effetto fino a che il titolare dell'impresa individuale, o il legale rappresentante nei restanti casi, non provveda a rimuovere i fatti o i comportamenti oggetto del provvedimento e comunque non oltre i termini dallo stesso prescritti, oltre i quali troverà applicazione la sanzione di cui all'art. 34.
5. Qualora l'U.M.C., per gravi e comprovati motivi, provveda direttamente alla disattivazione del citato collegamento, ne deve dare tempestiva comunicazione al competente Ufficio provinciale per consentire l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art.34 - INTERDIZIONE DEFINITIVA DELL'ATTIVITÀ

1. Nelle ipotesi di cui all'art. 33, comma 4, ovvero se nell'ambito dei controlli condotti a vario titolo dal competente Ufficio provinciale o su segnalazione

dell'U.M.C., si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, la Provincia provvederà ad adottare provvedimento di interdizione definitiva alla prosecuzione dell'attività di revisione.

2. L'avvio del procedimento sanzionatorio di cui al comma 1 verrà comunicato al titolare dell'impresa individuale, o al legale rappresentante nei restanti casi, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990, per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 10 della medesima legge, fatti salvi i casi di provvedimenti cautelativi a effetto immediato di cui all'art. 21-*bis* della legge in argomento.

Titolo 8 NORME FINALI E TRANSITORIE

Art.35 - RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIE

1. Gli importi da versare all'Ente a titolo di rimborso spese per attività istruttoria connessa agli adempimenti disciplinati dal presente Regolamento sono stabiliti con apposita deliberazione di Giunta provinciale.

Art.36 - ADEGUAMENTO NORMATIVO

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute e vincolanti norme europee, statali, regionali e statutarie.
2. Nei casi di cui al precedente comma, in attesa della formale modifica del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art.37 - ENTRATA IN VIGORE ED EFFICACIA

1. Il presente Regolamento entra in vigore, all'esito della pubblicazione per quindici giorni all'Albo pretorio dell'Ente decorrenti dalla data in cui è divenuta esecutiva la relativa delibera di approvazione.